Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 ottobre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1979, n. **505.**

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e di approntare idonee misure per l'immediato reperimento di alloggi per i soggetti colpiti da tali provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, già fissata per una data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, è sospesa fino al 31 gennaio 1980.

Art. 2.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore e già fissata per una data anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente decreto, ove la morosità sia sanata entro il 31 gennaio 1980, è fissata non prima del 1° dicembre 1980 e non oltre il 31 ottobre 1981, su istanza del conduttore, con decreto del pretore da comunicarsi al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

Art. 3.

Nei comuni indicati nei decreti previsti dall'art. 4, il Ministro dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, tramite le competenti prefetture, al pagamento di una somma non superiore a L. 1.000.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore ed il cui reddito per l'anno 1978 — riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi — non sia superiore complessivamente a 6 milioni.

La richiesta, corredata da copia del provvedimento di rilascio e da dichiarazione, resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il reddito complessivo conseguito nell'anno 1978, deve essere proposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al prefetto competente che, accertata la ricorrenza delle condizioni previste nel comma precedente nonché il pagamento, anche contestuale, dell'eventuale somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere, direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario, il contributo concesso.

Art. 4.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti da emanarsi, su proposta dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro, entro il 15 dicembre 1979, in correlazione con le disponibilità di alloggi e con i programmi per le nuove abitazioni presentati dai sindaci, indica, nell'ambito dei comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti e dei comuni con essi confinanti, quelli nei quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto.

Nell'emanazione dei decreti si terrà conto delle effettive disponibilità di alloggi e dei tempi delle opere in corso di attuazione, nonché delle opere già programmate sulla base delle disponibilità per l'edilizia assicurate dalla legge finanziaria.

Art. 5.

Nei comuni indicati nei decreti di cui all'art. 4, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978 e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non può avvenire prima del 1° luglio 1980.

La data di esecuzione è fissata nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 entro il 31 ottobre 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977 entro il 30 aprile 1981;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 31 ottobre 1981.

Art. 6.

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 5 non si applica per i provvedimenti di rilascio emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito per l'anno 1978 — riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti stessi ed alle persone con essi abitualmente conviventi — sia superiore complessivamente a 10 milioni nonché dei soggetti il cui reddito complessivo per l'anno 1978 sia superiore a quello percepito complessivamente dal locatore.

Il pretore, su istanza del conduttore, da presentarsi entro il 31 dicembre 1979 previa notifica dell'istanza stessa al locatore, fissa con decreto la data di esecuzione nei termini indicati nell'art. 5.

Il conduttore deve allegare all'istanza copia dell'atto notificato e una dichiarazione resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito proprio e quello delle persone con lui abitualmente conviventi, per l'anno 1978, nonché il numero di codice fiscale di ciascuno.

Il locatore, che intenda opporre di aver conseguito nel 1978 un reddito inferiore a quello del conduttore, deve presentare, entro il 15 gennaio 1980, la dichiarazione prevista nel comma precedente.

Il decreto del pretore deve essere comunicato al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

Art. 7.

L'esecuzione dei provvedimenti per i quali non è stata presentata l'istanza prevista dal secondo comma dell'art. 6, ovvero la stessa non è stata accolta, resta fissata per le date già stabilite ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.

Art. 8.

Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, è attribuita per l'acquisto di abitazioni già costruite, anche nel territorio di comuni vicini, la somma complessiva di quattrocento miliardi di lire, da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

Per soddisfare le esigenze suddette, la regione può destinare ai comuni, per l'acquisto di abitazioni già costruite, un'aliquota non superiore al 10 per cento dei finanziamenti ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 3, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I comuni provvedono all'acquisto di unità immobiliari per uso di abitazione di superficie coperta non superiore a centoventi metri quadrati.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i proprietari che intendano vendere detti immobili ai comuni, devono presentare al sindaco offerta irrevocabile di vendita contenente l'indicazione, per ciascuna unità immobiliare, del prezzo, dell'ammontare dell'equo canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché di tutti i coefficienti elencati nei suddetti articoli. Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge citata, il venditore indica la categoria catastale in base ai criteri nello stesso comma specificati. All'offerta deve essere inoltre allegata una planimetria dell'unità immobiliare.

Esaminate le offerte, i comuni stipulano i contratti di compravendita, sentita una commissione, da costituirsi in ciascun comune entro il termine di cui al precedente quarto comma, composta:

a) dal sindaco del comune o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal provveditore alle opere pubbliche competente o da un funzionario da lui delegato;

c) dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente o da un funzionario da lui delegato;

d) dal dirigente l'ufficio tecnico del comune;

e) dal dirigente l'ufficio tecnico erariale.

Il prezzo di ciascuna unità immobiliare non può essere superiore al suo valore locativo, calcolato in base agli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20 per cento.

I soggetti nei cui confronti siano stati emessi, ma non ancora eseguiti, provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione e che abbiano fruito, per l'anno 1978, di un reddito complessivo, riferito all'intero nucleo familiare — così come individuato dal terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 — non superiore a 10 milioni di lire, possono presentare domanda di assegnazione in locazione semplice al comune di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda devono essere allegate:

a) una dichiarazione, resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito, per l'anno 1978, del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, nonché il numero di codice fiscale di ciascuno;

b) copia autentica del provvedimento esecutivo di rilascio.

Non appena stipulati i contratti di compravendita ai sensi del precedente quinto comma, i comuni provvedono all'assegnazione degli alloggi ai soggetti di cui al settimo comma del presente articolo con contratto interamente disciplinato dalle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per la contabilizzazione, destinazione ed utilizzazione delle somme riscosse a titolo di canoni per gli alloggi come sopra locati si applica l'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Non appena stipulato il contratto di locazione il comune cede gratuitamente l'immobile all'Istituto autonomo case popolari competente, che ne cura l'amministrazione. Il trasferimento è esente da ogni imposta indiretta e da ogni diritto di trascrizione e catastale; gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art. 9.

Alle regioni che non provvedono alla formulazione del programma regionale ed alle relative localizzazioni, ai sensi dell'art. 9, n. 5), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nel termine ivi stabilito, il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, assegna per l'adempimento un termine ulteriore non superiore a trenta giorni.

Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il comitato per l'edilizia residenziale, entro il trentesimo giorno successivo a tale termine, deve ripartire i fondi resisi disponibili tra le regioni che abbiano tempestivamente provveduto agli adempimenti indicati nel comma precedente.

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

« Il fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie e in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge ».

Art. 11.

La revisione dell'ammontare massimo del mutuo, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, può anche avere periodicità annuale.

Art. 12.

I contributi, corrisposti agli enti mutuanti ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e dell'art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nel periodo di preammortamento dei mutui ed eccedenti la differenza tra il costo del denaro determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, e l'onere posto a carico dei mutuatari dalle disposizioni in vigore, sono depositati presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti. ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Ai mutui agevolati concessi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applica l'art. 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono aggiunti i seguenti:

« Gli enti e le società che hanno realizzato le costruzioni possono procedere agli atti definitivi di vendita od assegnazione degli alloggi a persone che non risultino in possesso del requisito del reddito di cui al primo comma, solo dopo che gli interessati abbiano rimborsato l'ammontare dei contributi già corrisposti agli istituti mutuanti e relativi alle quote riferentisi a detti alloggi. Il rimborso si effettua mediante versamento presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457. La sezione autonoma può concedere, su domanda degli interessati e tenuto conto delle loro condizioni economiche, una rateizzazione del rimborso in non più di dieci annualità e con l'interesse del 15 per cento.

Gli atti definitivi di vendita e di assegnazione compiuti prima del rimborso anzidetto sono nulli ».

Art. 13.

Tra le agevolazioni creditizie previste per gli interventi di recupero dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 457, s'intende compresa quella del contributo sugli interessi di preammortamento previsto dall'art. 36, secondo comma, della legge medesima.

Art. 14.

L'art. 32 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

Art. 32 - *Quote massime e minime.* — « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, su conforme indicazione del C.I.P.E., le quote massime della riserva dei premi per rischi in corso e della riserva sinistri che le imprese

potranno coprire con le singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente articolo. Per le attività di cui al n. 5) del primo comma dello stesso articolo e per i beni immobili, di cui al n. 7), stesso comma, da destinarsi ad uso abitativo, viene altresì stabilita una quota minima ».

Art. 15.

Il secondo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti ».

Art. 16.

Il secondo comma dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93, è sostituito dal seguente:

« La commissione assegnazione alloggi forma le graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attribuendo il punteggio stabilito dal n. 10 del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ai soggetti, già collocati nelle graduatorie medesime, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente e questi siano stati comunicati non oltre la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni previste dall'art. 8, quarto comma, del decreto citato ».

Il terzo comma dell'art. 3-*bis*, del decreto-legge suddetto, è soppresso.

Art. 17.

Gli enti e le società indicate nel primo comma dell'art. 4-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, devono, altresì, comunicare al prefetto competente per territorio l'elenco, con la relativa ubicazione, delle unità immobiliari che sono o si rendano disponibili nel comune capoluogo e, distintamente, negli altri comuni della provincia, nonchè l'elenco, compilato nominativamente, delle richieste di locazione di tali unità riferite alle singole provincie. Contestualmente devono essere comunicati gli elenchi nominativi delle persone cui sono stati locati, nel corso del mese, gli immobili disponibili.

Gli adempimenti suddetti devono essere compiuti entro i primi dieci giorni di ogni mese con riferimento al mese precedente; entro il 10 novembre 1979 devono essere, altresì, comunicati tutti i dati relativi agli adempimenti compiuti dalla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 1979, n. 93.

Il presidente e il direttore generale degli enti e società di cui al primo comma sono personalmente responsabili dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente decreto e nel decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.

Art. 18.

All'onere di lire 400 miliardi di cui all'art. 8 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al cap. 7792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, relativo all'apporto dello Stato per l'edilizia sovvenzionata previsto dall'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Al fine di reintegrare l'ammontare del predetto apporto dello Stato viene aumentato di lire 400 miliardi l'importo di lire 700 miliardi stabilito, per l'anno 1981, dal richiamato art. 35.

Qualora si manifesti la necessità di erogazioni nel corso dell'anno 1980 per far fronte agli intendimenti programmati nel biennio 1980-81, che richiedano anche l'impiego dell'apporto di lire 400 miliardi sopraindicato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale aventi una durata non superiore a dodici mesi, da disciplinarsi ai sensi del titolo secondo della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Conseguentemente alle modifiche predette, la ripartizione degli stanziamenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, prevista dalla tabella *A* allegata alla legge finanziaria per l'anno 1980, viene così determinata:

Ministero del tesoro anno 1980: lire 160.000 milioni; anno 1981: lire 1.160.000 milioni.

Art. 19.

Per la concessione dei contributi alle iniziative ammesse ad istruttoria entro il 31 dicembre 1977, di cui alle leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, per le quali non sia intervenuto, entro il 31 dicembre 1978, l'impegno dei fondi conservati in bilancio ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sono stanziati, sui capitoli 8226 e 8237 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, i limiti di impegno, rispettivamente di lire 6 miliardi e 9 miliardi, per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980.

I fondi di cui al comma precedente non impegnati entro il termine del 30 aprile 1982, qualora non siano iniziati i lavori entro tale data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi, in corso di esecuzione alla data del 30 aprile 1982, beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi. Tali fondi dovranno essere impegnati entro il termine del 31 dicembre 1982.

Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, in favore di iniziative ammesse ad istruttoria anteriormente al 31 dicembre 1977, si prescinde dal nulla osta previsto dal primo comma dell'art. 12 della stessa legge.

Art. 20.

E' autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici rispettivamente per gli anni finanziari 1979 e 1980, ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per le finalità ivi previste.

Ai fini della concessione dei mutui agevolati integrativi previsti dal suddetto articolo, si intendono comprese tra i programmi edilizi in corso le iniziative che, alla data di entrata in vigore della legge citata, risultavano già individuate dagli organi competenti ai fini della concessione del contributo principale, anche se i relativi lavori non erano ancora iniziati.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — NICOLAZZI — ANDREATTA — PANDOLFI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1979
Atti di Governo, registro n. 23, *foglio n.* 16

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessilbrenta, in Cares di Bleggio-Ponte Arche.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta Tessilbrenta S.p.a., con sede in Cares di Bleggio-Ponte Arche;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1978 e 29 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessilbrenta S.p.a., con sede in Cares di Bleggio-Ponte Arche, è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8915)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Succhiarelli, in Narni Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Succhiarelli di Narni Scalo (Terni);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Succhiarelli di Narni Scalo è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 gennaio 1979 al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8916)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 11 ottobre 1978, 19 marzo 1979, 20 marzo 1979, 21 marzo 1979, 30 maggio 1979 e 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 ottobre 1978 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate:

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento), è prolungata al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8917)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1979.

Trasferimento all'Enel dell'impresa elettrica della ditta Angelo Berera energia elettrica, in Foppolo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione ed al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 695614 del 9 ottobre 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel, ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica esercitata dalla ditta Angelo Berera energia elettrica, con sede in Foppolo (Bergamo);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla suddetta impresa negli anni 1977 e 1978, convalidati dall'UTIF di Bergamo, dai quali risulta che l'impresa negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata dall'Enel e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa elettrica della ditta Angelo Berera energia elettrica rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica della ditta Angelo Berera energia elettrica, con sede in Foppolo (Bergamo), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Enel è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel, provvede alla restituzione alla ditta A. Berera energia elettrica dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Enel secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1963, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(8673)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometa sud, in Mercato San Severino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cometa sud di Mercato San Severino (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 2 agosto 1979 e 3 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 7 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometa sud di Mercato San Severino (Salerno), è prolungata al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8919)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali, in Cercola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali di Cercola (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979 e 2 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 9 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali di Cercola (Napoli), è prolungata al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8934)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ankerfarm, con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo, ora Glaxochem, in Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ankerfarm, con sede e stabilimento a Cinisello Balsamo (Milano), ora Glaxochem, con sede a Cinisello Balsamo (Milano);

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979 e 2 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 agosto 1978 al 20 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ankerfarm, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), ora Glaxochem, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 19 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8921)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italrefrattari, in liquidazione, in Savona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Italrefrattari, in liquidazione, di Savona;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 settembre 1978 al 25 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italrefrattari, in liquidazione, di Savona, è prolungata al 24 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8922)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, in Cesano Maderno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano);

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1979 e 20 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 19 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è prolungata al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8918)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino, unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni, Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora S.p.a. Elcit elettronica civile, in S. Antonino di Susa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino, unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora S.p.a. Elcit elettronica civile, in S. Antonino di Susa (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sa-

lariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e le regioni interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino, unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora S.p.a. Elcit elettronica civile, in S. Antonino di Susa (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8914)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, in Rivoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silma di Rivoli (Torino);

Visti i decreti ministeriali 20 ottobre 1978, 10 gennaio 1979, 17 marzo 1979 e 20 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 al 12 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma di Rivoli (Torino), è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8923)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchione & Figli S.n.c., in Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Emilio Vecchione & Figli S.n.c. di Casoria (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 febbraio 1979 al 12 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchione & Figli S.n.c. di Casoria (Napoli), è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8911)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1979

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cava, in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Cava di Salerno;

Visto il decreto ministerile 24 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 settembre 1978 all'11 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Ceramica Cava di Salerno, è prolungata al 10 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8932)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 16 novembre 1978, 17 novembre 1978, 17 marzo 1979, 19 marzo 1979 e 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8931)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1979.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Mandrio Correggio S.r.l., in Correggio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Mandrio Correggio S.r.l. di Correggio (Reggio Emilia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Mandrio Correggio S.r.l. di Correggio (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 ottobre 1977 al 31 dicembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8913)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio sport, in Sant'Olcese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Maglificio sport di Santo Olcese (Genova);

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 27 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio sport di Sant'Olcese (Genova), è prolungata al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8912)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa S.N.U.B.R.E. a r.l., in Brembate, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria in data 26 e 28 novembre 1977 effettuata nei confronti della società cooperativa S.N.U.B.R.E. a r.l., con sede in Brembate (Bergamo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa S.N.U.B.R.E. a r.l., con sede in Brembate (Bergamo), costituita per rogito notaio Luciano Colombo di Bergamo in data 24 marzo 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Pietro Arizzi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: PACINI

(9034)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 15 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1976, 24 novembre 1976, 20 aprile 1977, 4 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 26 giugno 1978, 9 settembre 1978, 9 ottobre 1978, 4 dicembre 1978, 7 febbraio 1979 e 31 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8910)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 15 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	829,95	829,95	829,95	829,95	829,95	829,95	830,05	829,95	829,95	829,95
Dollaro canadese	707,75	707,75	707,75	707,75	705,60	707,75	707,90	707,75	707,75	707,75
Marco germanico	461,86	461,86	462 —	461,86	462 —	461,85	461,69	461,86	461,86	461,85
Fiorino olandese	417,29	417,29	417,25	417,29	417,30	417,29	417,45	417,29	417,29	417,30
Franco belga	28,687	28,687	28,68	28,687	28,60	28,68	28,70	28,687	28,687	28,70
Franco francese	196,85	196,85	196,82	196,85	196,80	196,85	196,85	196,85	196,85	196,85
Lira sterlina	1791,20	1791,20	1790 —	1791,20	1787,40	1791,20	1790,30	1791,20	1791,20	1791,20
Lira irlandese	1735 —	1735 —	1734 —	1735 —	1721 —	—	1740 —	1735 —	1735 —	—
Corona danese	158,85	158,85	158,60	158,85	158,25	158,85	158,83	158,85	158,85	158,85
Corona norvegese	166,55	166,55	166,80	166,55	166,95	166,55	166,55	166,55	166,55	166,55
Corona svedese	197,24	197,24	196,75	197,24	196,60	197,24	197,20	197,24	197,24	197,25
Franco svizzero	508,64	508,64	508 —	508,64	510 —	508,64	508,10	508,64	508,64	508,65
Scellino austriaco	64,195	64,195	64,20	64,195	64,20	64,19	64,165	64,195	64,195	64,20
Escudo portoghese	16,75	16,75	16,65	16,75	16,65	16,75	16,66	1 ,75	16,75	17,75
Peseta spagnola	12,573	12,573	12,55	12,573	12,55	12,57	12,57	12,573	12,573	12,57
Yen giapponese	3,63	3,63	3,61	3,63	3,6565	3,63	3,62	3,63	3,63	3,63

Media dei titoli del 15 ottobre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,575
» 5,50 % » » 1968-83	84,950
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,450
» 9 % » » 1976-91	83,675
» 10 % » » 1977-92	87,40
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	99,90
» » » » 1- 3-1978/80	99,90
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,90
» » » » 1- 8-1978/80	99,90
» » » » 1-10-1978/80	99,750
» » » » 1- 3-1979/81	99,750
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,575
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,150
» » » 10 % 1- 1-1981	97,025
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,125
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,350
» » » 12 % 1- 4-1982	97,800
» » » 12 % 1-10-1983	96,700
» » » 12 % 1- 1-1984	96,600
» » » 12 % 1- 4-1984	96,350
» » » 12 % 1-10-1987	96,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	830 —
Dollaro canadese	707,825
Marco germanico	461,775
Fiorino olandese	417,37
Franco belga	28,693
Franco francese	196,85
Lira sterlina	1790,75
Lira irlandese	1737,50
Corona danese	158,84
Corona norvegese	166,55
Corona svedese	197,22
Franco svizzero	508,37
Scellino austriaco	64,18
Escudo portoghese	16,705
Peseta spagnola	12,571
Yen giapponese	3,625

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma (cattedra di storia e politica monetaria).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di storia e politica monetaria) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9039)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Nei dodici mesi compresi tra il giugno 1978 e il giugno 1979 l'indice è passato da 100 a 114,7 (centoquattordici virgola sette).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1979 rispetto al settembre 1978 risulta pari a più 16,8 (sedici virgola otto).

(9081)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Agnosine, S. Martino Siccomario e Moggio Valsassina

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate, nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Con le stesse deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 27 luglio 1979, n. 25448: comune di Agnosine (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 29 maggio 1978, n. 25 e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 30 settembre 1977, n. 47);

deliberazione 27 luglio 1979, n. 25449: comune di S. Martino Siccomario (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 ottobre 1977, n. 238 e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 27 aprile 1978, numeri 298 e 299);

deliberazione 27 luglio 1979, n. 25453 comune di Moggio Valsassina (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 1° luglio 1977, n. 60 e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 30 marzo 1979, n. 33).

(8877)

Approvazione del piano di zona del comune di Cappella Cantone

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni; ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 26 luglio 1979, n. 25329: comune di Cappella Cantone (Cremona).

(8878)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Diario e sede della prova scritta del concorso, per esami, a ottantacinque posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

La prova scritta del concorso, per esami, a ottantacinque posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 26 luglio 1979, n. 307/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 20 agosto 1979, avrà luogo a Roma nei locali del palazzo dei congressi, piazzale Kennedy - Eur, con inizio alle ore 8 del giorno 11 novembre 1979.

Come stabilito dal relativo bando, i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora sopra indicati, muniti di un idoneo documento di identificazione.

La presente comunicazione ha valore di notificazione a tutti gli effetti.

(9082)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ostetrica in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame sono previste secondo il seguente calendario: 26 e 27 novembre alle ore 9 presso la clinica ostetrica sita in Villa Maria, via Toti n. 4, 60100, Ancona.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(8987)

Concorso a cinque posti di ragioniere presso l'Università degli studi di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie, presso la Università degli studi di Firenze.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco n. 4, 50121, Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte si svolgeranno in Firenze presso l'istituto matematico «U. Dini», via Morgagni n. 67/A, nei giorni 28 e 29 dicembre 1979 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(8986)

Concorso a sedici posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i sottoelencati istituti e servizi del Politecnico di Torino, per complessivi posti sedici, riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482:

Rettorato . . . . posti n. 1
Officina meccanica . . . . » 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di elettronica e telecomunicazioni . . posti n. 1
istituto di chimica generale ed applicata . . » 1
istituto di scienza delle costruzioni . . . » 1
istituto di elettrotecnica generale . . . . » 1
istituto di arte mineraria . . . . . » 1
istituto di tecnologia meccanica . . . . » 1
istituto di meccanica razionale . . . . » 1
istituto di macchine e motori per aeromobili . » 1
istituto di architettura tecnica . . . . » 1
istituto di macchine elettriche . . . . » 1
istituto giacimenti minerari e geologia applicata » 1
istituto di costruzioni di macchine . . . » 1

Facoltà di architettura:

servizi generali . . . . posti n. 1
istituto di metodologia dell'architettura e progettazione . . . . » 1

I posti suddetti dovranno essere coperti dalle seguenti categorie di invalidi: invalidi di guerra (quatto posti), invalidi civili di guerra e profughi (un posto), invalidi per servizio (tre posti), invalidi per lavoro (tre posti), orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro (un posto), invalidi civili (tre posti), sordomuti (un posto).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(8983)

Concorso a ventidue posti di infermiere presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari per complessivi posti ventidue.

Detto concorso è riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

I posti disponibili sono così ripartiti:

invalidi di guerra . . . . posti n. 6
invalidi civili di guerra . . . . . . » 2
invalidi per servizio . . . . » 3
invalidi per lavoro . . . . » 3
orfani e vedove di guerra, per servizio o per lavoro . . . . » 3
invalidi civili . . . . » 4
sordomuti . . . . » 1

I candidati al presente concorso dovranno risultare in possesso del certificato di iscrizione presso l'ufficio provinciale del lavoro negli elenchi dei disoccupati.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore e patentino o diploma di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(8985)

Concorso a diciotto posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati della Università degli studi di Modena, riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482:

istituto giuridico . . . . posti n. 1
istituto di applicazione forense . . . . » 1
istituto di anatomia patologica . . . . » 1
istituto di semeiotica medica . . . . . » 1
istituto di igiene . . . . » 1
istituto di fisiologia umana . . . . . » 1
istituto di chimica organica . . . . . » 1
istituto matematico . . . . » 1
istituto di zoologia . . . . » 1
istituto di fisica . . . . » 1
facoltà di economia e commercio . . . . » 1
istituto di chimica farmaceutica e tossicologica » 2
centro di calcolo elettronico . . . . . » 1
servizi generali del rettorato . . . . . » 4

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, tra l'altro, dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto all'ufficio provinciale del lavoro negli elenchi dei disoccupati;

b) rivestire una delle qualifiche previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

La ripartizione dei diciotto posti fra le singole categorie riservatarie avverrà in proporzione alle percentuali indicate nell'art. 9 della citata legge n. 482/1968.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(8984)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso a trentuno posti di sostituto per la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Rovigo.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 18, parte seconda, del 21 giugno 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale P.T. di Rovigo del 27 dicembre 1976, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trentuno posti di sostituto, bandito con ordinanza del 1° febbraio 1976.

(8284)

OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di chirurgia di pronto soccorso, capo del servizio autonomo;

due posti di assistente di chirurgia di pronto soccorso;

un posto di assistente di medicina generale, addetto al pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente di cardiologia, addetto al pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia, addetto al pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(3395/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Sestri.

(3393/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Sestri.

(3394/S)

OSPEDALE « L. CAPPELLI » DI MERCATO SARACENO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mercato Saraceno (Forlì).

(3391/S)

OSPEDALI DI GAVARDO E SALO'

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

(3392/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792860)